



Università degli Studi di Palermo

Staff di Direzione – Servizio Relazioni Sindacali

Protocollo		
Titolo I	Classe 10	Fascicolo
n°1483	del 10 gennaio 2006	
UOR SERES	CC	RPA Nicola Giannone

Alle OO.SS. territoriali di comparto
Alla R.S.U.

e p.c.
Al Magnifico Rettore
Al Direttore Amministrativo dell'Università
Al Direttore Generale dell'AOUP
Al Presidente del Comitato per le pari opportunità

LORO SEDI

Oggetto: applicazione artt. 28 e 29 del CCNL del comparto Università relativo al quadriennio 2002-2005 – riscontro osservazioni OO.SS. e R.S.U. del 22 dicembre 2005.

Le controverse ipotesi attuative maturate subito dopo la stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Università, relativo al quadriennio 2002-2005, sembra abbiano ormai subito un processo di assestamento che, a seguito delle numerose occasioni di confronto e di dibattito, ha fatto maturare taluni convincimenti condivisi da molti operatori, sia di parte pubblica che sindacale. Con l'accordo quadro sottoscritto il 17 ottobre 2005, l'Amministrazione universitaria e la Direzione dell'Azienda ospedaliero universitaria, spinte anche dalla necessità di dovere comunque dare attuazione alle previsioni contrattuali, hanno concordato le modalità applicative delle disposizioni introdotte dal CCNL sottoscritto il 27 gennaio 2005 per il personale che opera presso le aziende ospedaliero universitarie. Di tale accordo è stata data informazione alle SS.LL., che il 22 dicembre u.s. hanno comunicato le proprie osservazioni in merito.

Dalla lettura delle osservazioni presentate sembrerebbe che i numerosi dubbi interpretativi cui si presta il testo contrattuale e l'ormai consolidata propensione a gestire i rapporti di lavoro del personale che opera presso l'AOUP con riferimento alle norme del comparto Sanità, rendono ancora più complesso il processo di riacquisizione dell'identità universitaria, sancito con estrema chiarezza dai contrattualisti che, nel definire le aree di contrattazione, hanno incluso il personale in servizio presso le aziende ospedaliero universitarie nel comparto Università (v. art.13 CCNQ 18 dicembre 2002). Anche l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con parere reso il 30 luglio 2004, ha avuto modo di affermare con decisione, ancor prima della stipula del vigente CCNL, l'appartenenza dell'AOUP al comparto Università. Il contenuto di tale parere risulta quanto mai pertinente



Università degli Studi di Palermo

Staff di Direzione – Servizio Relazioni Sindacali

con la fattispecie trattata e, pertanto, si allega per una attenta e ponderata lettura di quanti in indirizzo.

Questa Amministrazione ritiene quindi di dovere applicare in via esclusiva, al personale collocato nelle fasce AOU, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Università, così come per altro espressamente previsto dall'art. 28, comma 9, CCNL. Anche perchè, con la sopravvenuta disapplicazione delle norme generali e speciali del pubblico impiego, prevista dall'art.69, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, per espressa volontà delle parti che hanno sottoscritto il vigente CCNL, non trova più applicazione l'art.22, comma 7, del DPR 319/90 (richiamato poi dall'art.53, comma 2, del CCNL 21.5.96), che consentiva l'applicazione, ove più favorevole, degli istituti giuridici ed economici riconosciuti, in sede di rinnovo contrattuale, a favore del personale del Servizio Sanitario Nazionale (v. art.75 CCNL 27 gennaio 2005).

Il CCNL del comparto Sanità continua dunque a costituire legittimo riferimento, esclusivamente per la determinazione dell'indennità ex art. 31 DPR 761/79, calcolata in base alla differenza tra il trattamento economico fondamentale previsto per la categoria posseduta, secondo il sistema di classificazione del comparto Università, alla data di entrata in vigore del CCNL 2002-2005 e lo stipendio tabellare previsto per i profili professionali ricompresi nelle fasce AOU di cui all'art.28, comma 2, CCNL 27 gennaio 2005.

Conformemente a quanto affermato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con il citato parere del 30 luglio 2004, si ritiene che tale convincimento risulti fondato su norme univoche, non derogabili da un atto amministrativo o negoziale.

Il più volte citato parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato del 30 luglio 2004 va ancora una volta richiamato per sottolineare quanto complesso risulti identificare la delegazione abilitata alla contrattazione integrativa per il personale non collocato nelle fasce AOU, in quanto Dirigente del SSN o ad esso equiparato. Per quanto fino ad ora esposto risulterebbe logico affermare che essendo ricompresa l'AOUP nel comparto Università, le OO.SS. abilitate alle trattative sono esclusivamente quelle che sottoscrivono i contratti collettivi nazionali di lavoro di tale comparto. Ma la presenza all'interno dell'Azienda di Dirigenti medici che non intrattengono alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione universitaria, rende quasi paradossale tale affermazione. L'Avvocatura, che ritiene che tali qualifiche (ospedaliere) non siano riconducibili ad alcuna qualifica universitaria, rimarca *“l'assoluta e irriducibile anomalia della situazione di tale personale”*, che sotto il profilo delle relazioni sindacali diventa ancora più *“confusa”*.

Per quanto stabilito con il documento del 17 ottobre 2005, nelle more della stipula del CCNL della Dirigenza universitaria, al personale non collocato nelle fasce continuano ad applicarsi i CC.CC.NN.L. della Dirigenza medica e veterinaria e della Dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale. Considerata l'assoluta incompatibilità delle qualifiche della Dirigenza del SSN con quelle del comparto Università, tale transitoria



Università degli Studi di Palermo

Staff di Direzione – Servizio Relazioni Sindacali

applicazione ha carattere di esclusività per il personale dipendente dall'Azienda con qualifica di Dirigente medico e comunque di prevalenza per il personale universitario equiparato a qualifiche dirigenziali del SSN. Soprattutto per il personale Dirigente dell'Azienda potrebbe quindi trovare ampia giustificazione la scelta di fare partecipare alle trattative, oltre alle OO.SS. del comparto Università, anche quelle che hanno sottoscritto i CC.CC.NN.L. della Dirigenza SSN. Tale orientamento è maturato nel tentativo di assicurare agli accordi di contrattazione il più ampio consenso, anche a costo di incorrere in un vizio di forma determinato dall'eccessivo numero di soggetti sindacali convocati per il negoziato, piuttosto che mettere a repentaglio il contratto integrativo della Dirigenza medica eventualmente non sottoscritto dalle OO.SS. che hanno stipulato il pertinente CCNL.

Non va inoltre sottovalutato ogni altro aspetto correlato alla dichiarazione di inammissibilità al tavolo della contrattazione integrativa delle OO.SS. del comparto Sanità, che perderebbero, per esempio, ogni prerogativa sindacale garantita dai contratti collettivi nazionali quadro e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dal diritto di indire assemblee dei lavoratori e quello di fruire dei permessi e aspettative sindacali.

Tuttavia, qualora le SS.LL. dovessero persistere nel convincimento di non ritenere ammissibili alla contrattazione integrativa per le Aree della Dirigenza SSN le OO.SS. del comparto Sanità, questa Amministrazione si adeguerà al parere reso dall'ARAN all'Azienda ospedaliero universitaria policlinico di Catania il 30 luglio 2005 e non convocherà per la contrattazione integrativa dell'Area della Dirigenza medica e sanitaria le OO.SS. del comparto Sanità, *“non esistendo nel comparto Università una dirigenza medica o sanitaria contrattualizzata”*.

In tal caso occorrerà però valutare l'efficacia delle parti del documento del 17 ottobre 2005 che prevedono il mantenimento, in via transitoria, dell'applicazione dei CC.CC.NN.L. della dirigenza medica e sanitaria, che diverrebbero conseguentemente inapplicabili sia per il personale dirigente medico dipendente dall'AOUP, per il quale andrà sospesa ogni sorta di attività negoziale in attesa che l'ARAN, alla quale questa Amministrazione dovrà rivolgersi, indichi la corretta area contrattuale di riferimento (tenendo anche in debita considerazione che già con il CCNL 9 agosto 2000 un contingente di personale medico in servizio presso l'AOUP è stato inquadrato nell'Area medico-odontoiatrica e socio sanitaria della categoria EP), che per quello universitario equiparato a qualifiche della dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale, per il quale non potrebbero che essere applicate le norme previste per la qualifica posseduta secondo l'ordinamento universitario, senza pregiudizio alcuno per l'ultrattività dell'art.31 DPR 761/79.

Va infine fatto un breve riferimento anche alle osservazioni formulate in merito alle modalità applicative dell'art.29 del CCNL 27 gennaio 2005, relativamente alle procedure per le progressioni verticali che il citato dispositivo contrattuale delinea in modo incontrovertibilmente distinto tra Ateneo e Azienda e che l'Amministrazione ha prospettato



Università degli Studi di Palermo

Staff di Direzione – Servizio Relazioni Sindacali

di immediata attuazione. Le SS.LL. propongono un sistema che prevede procedure unificate, che incidono in via prioritaria sulla qualifica dell'ordinamento universitario e per una sorta di automatico ribaltamento, nella collocazione delle fasce, realizzando così, nell'ambito delle fasce, un passaggio di diverse posizioni per volta.

In premessa si è fatto cenno alla necessità che quanti, a diverso titolo, sono chiamati a dare attuazione alle disposizioni contrattuali, prendano atto che le parti che hanno stipulato il CCNL del 27 gennaio 2005 sono intervenute sulla complessa materia che riguarda il rapporto di lavoro del personale che opera presso le Aziende ospedaliero universitarie, collocandolo, così come affermato anche dal Dirigente generale del servizio di contrattazione dell'ARAN relativo al comparto Università, in uno specifico e separato ruolo istituito all'interno del comparto Università. All'interno di tale distinto ruolo si svilupperà la carriera del personale collocato nelle fasce AOU, sia attraverso le progressioni economiche orizzontali, che si realizzeranno, per quanto previsto dall'art. 29, comma 1, CCNL, con le modalità, con i valori economici e alle condizioni previste dal CCNL del comparto Sanità, sia attraverso le progressioni verticali, che l'Azienda gestirà autonomamente attraverso il regolamento aziendale, da definirsi con le modalità di cui all'art. 57 CCNL 9 agosto 2000 (v.art. 29, comma 2, CCNL).

Questa ultima disposizione contrattuale completa, tra l'altro, il quadro di autonoma determinazione dell'Azienda del proprio fabbisogno di personale. La stessa dovrà infatti redigere un proprio piano triennale di impiego del personale, definendo la dotazione organica aziendale secondo le indicazioni riportate nel documento del 17 ottobre 2005, destinando il 50% dei posti vacanti all'accesso esterno e il 50% alle progressioni verticali. Inoltre, con il citato accordo del 17 ottobre 2005, al fine di consentire in prima applicazione il simultaneo avvio delle procedure per le progressioni verticali sia in Azienda sia in Ateneo, un congruo numero dei posti vacanti, desunto dal piano triennale dell'Università, è stato reso disponibile per le progressioni verticali del personale collocato nelle fasce AOU.

Tutto ciò premesso, si ribadisce che è intenzione dell'Amministrazione sottoporre al vaglio dell'ARAN il documento del 17 ottobre 2005, unitamente alle osservazioni formulate dalle SS.LL.. Si ritiene quindi opportuno procedere alla consultazione delle OO.SS. territoriali del comparto Università e della Rappresentanza sindacale unitaria, al fine di redigere un verbale riassuntivo delle posizioni assunte dalla delegazione sindacale e da quella pubblica, in merito alle modalità attuative degli artt. 28 e 29 del CCNL 27 gennaio 2005, concordate tra la Direzione Amministrativa dell'Ateneo e la Direzione dell'Azienda ospedaliero universitaria il 17 ottobre 2005. Le SS.LL. sono pertanto invitate alla riunione convocata per il giorno 20 gennaio 2006 alle ore 15,00 presso i locali del rettorato.

Il contenuto della presente nota è stato concordato con il Direttore Amministrativo dell'Università e con il Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero universitaria "Policlinico Paolo Giaccone".



Università degli Studi di Palermo

Staff di Direzione – Servizio Relazioni Sindacali

Distinti saluti.

Il Delegato del Rettore per le relazioni sindacali
f.to Alessandro Bellavista